

PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

- **La Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Brescia ed il Consorzio di Bonifica Chiese**, al fine di individuare nel territorio di competenza misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate", soprattutto ora ove, a seguito delle ingenti risorse provenienti dai fondi del PNRR, è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare i principali settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- le Prefetture- Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono monitorare le imprese locali per le quali il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa è ritenuto maggiore;
- dato atto che ai sensi dell'art. 83 *bis* del Codice Antimafia, come introdotto dall'art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 12, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti della Legge 6 novembre 2021 n. 190 e ss.mm.ii., equivale al rilascio dell'informazione antimafia;
- è pertanto volontà delle parti perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000,00 per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000,00 per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 150.000, 00 ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi ritenute maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose;

VISTI

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 1, comma 52, 52 bis, 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2017, con il quale il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha individuato le procedure per lo

svolgimento del monitoraggio sulle infrastrutture e sugli insediamenti produttivi strategici connessi alle Grandi Opere, ai fini della prevenzione e della repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, prevedendo l'istituzione di un apposito Gruppo interforze presso ciascuna Prefettura;

- l'art. 329 c.p.p.;

le Parti stipulano il presente protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

Il Consorzio di Bonifica Chiese relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000,00 ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o Lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 150.000,00 alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 150.000,00, tutte somme al netto di I.V.A.:

- a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai Subappalti e/o subcontratti, di acquisire — dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 — le informazioni antimafia di cui all'art. 91 del medesimo decreto, se ricorrano le ipotesi previste dal suindicato art. 91 sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto, nonché all'oggetto ed al valore del contratto o subcontratto ovvero, nei restanti casi, le comunicazioni antimafia; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia o delle comunicazioni, ovvero nei casi d'urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio. Qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni o comunicazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni dal Ministero dell'Interno e dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni o comunicazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
- b) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- II. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da

altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- c) si impegna a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16.04.2024 dalla stazione appaltante con la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Brescia e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Brescia e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

Clausola n. 4

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Qualora si profilino ipotesi di reato, il contraente appaltatore si obbliga a segnalarle, senza ritardo, all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite dei servizi di Polizia Giudiziaria di riferimento sul territorio.

Clausola n.5

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

ART. 3

Le disposizioni dell'art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti alle attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54 della legge 6 settembre 2012, n. 190 così come modificato e integrato dall'art. 4 *bis* del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40;

ART. 4

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - così come modificato e integrato dall'art. 4 *bis* del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40;

ART. 5

Il Consorzio di Bonifica Chiese non procede alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, anche nel caso in cui, qualora ricorrano i presupposti, dell'applicazione degli artt. 34 *bis* e/o 94 *bis* del Testo Unico delle leggi antimafia 159/2011 ovvero dell'art. 32 del d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge 114/2014, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

ART. 6

Il Consorzio di Bonifica Chiese si impegna a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Brescia, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con

provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

ART.7

Il presente protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di 3 anni. E' aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati.

Brescia, 16.04.2024

IL PREFETTO DI BRESCIA
Maria Rosaria LAGANA'

IL PRESIDENTE
Luigi LECCHI
LECCHI
LUIGI
16.04.2024
09:36:19
GMT+00:00

